

# **Sentenza del 29 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli**

In relazione ai mutui chirografari ratealizzati deve ritenersi  
valevole la regola generale di cui all'art.1819 cc, secondo il  
quale "se è  
stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e  
il mutuatario non  
adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il  
mutuante può  
chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione  
dell'intero".

Il criterio di ammortamento alla  
francese, ovvero a rate costanti, non dà  
di per sé origine all'applicazione di interessi anatocistici,  
in violazione  
dell'art.1283 cc, come chiarito dalla sentenza n. 11400/2014  
della Cassazione:  
"nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di  
rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed  
interessi,  
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni  
poste a carico  
del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della  
somma ricevuta  
in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il  
suo godimento –  
che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità  
diverse. Il fatto che

nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia".

L'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha stabilito che, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Non può pertanto ritenersi illecita ex art.1283 cc la pattuita applicazione dell'interesse moratorio (al tasso convenzionale) sull'intera rata scaduta, essendo questa comprensiva sia di una quota capitale, sia anche di una quota di interessi.

Non sono in senso stretto qualificabili come fideiussioni per obbligazioni future quelle rilasciate a garanzia di un finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben individuata, e non indeterminata, ed inoltre presente, e non futura.

Dal principio di accessorietà deriva che non si può chiedere al garante ciò che non è possibile richiedere al debitore principale; la conseguenza di tale regola, per il caso di invalidità

di un contratto di finanziamento, è soltanto che al garante, così come al debitore principale, non si può richiedere l'adempimento di obbligazioni correlate a pattuizioni invalide, mentre permane intatto, per il mutuatario, l'obbligo della restituzione della somma ricevuta a prestito, e, quindi, per il fideiussore, l'obbligo, per accessorietà, di garantire detta obbligazione.

In caso di mutuo di scopo, l'effettiva attuazione da parte del mutuatario degli obiettivi indicati nella clausola non appare idonea ad apportare utilità alcuna alla parte mutuante, il cui unico interesse, giuridicamente apprezzabile, risulta quindi essere quello alla tempestiva restituzione delle somme erogate, con gli interessi pattuiti. Il che riconduce la fattispecie all'ipotesi della mera enunciazione dei motivi dell'atto da parte del mutuatario, come tale certamente inconferente. Ciò conduce ad escludere la prospettata nullità dei due finanziamenti per inottemperanza dello scopo pattuito.

Laddove non previsto da una specifica clausola negoziale, le obbligazioni derivanti rispettivamente dal mutuo e dal rapporto di conto corrente sono tra loro autonome: infatti, l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario permane immutato sia in caso di impiego della somma erogatagli per la finalità prospettata, e cioè ad estinzione totale o parziale del saldo negativo di conto corrente, sia in caso

di impiego di essa  
per altre finalità; inoltre, l'estinzione totale o parziale  
del saldo negativo  
di conto corrente ha luogo indipendentemente dalla provenienza  
della provvista,  
sia quindi che derivi dal finanziamento in questione, sia che  
derivati da  
conferimento di capitale da parte dei soci o da finanziamento  
da parte di altri  
intermediari.

E' da escludersi la nullità del mutuo  
per indeterminatezza del tasso di finanziamento laddove la  
determinazione del  
tasso di interesse, con riferimento al periodo di variabilità,  
è realizzata  
mediante richiamo a parametri di formazione esterna, di  
indubbia conoscibilità,  
e di non equivoca applicazione.

*Principi espressi a seguito dell'impugnazione della sentenza  
con  
la quale il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo  
emesso, a favore  
dell'istituto di credito, per il pagamento della somma residua  
del contratto di  
mutuo del quale gli appellanti erano fideiussori. Gli  
appellanti hanno  
argomentato la propria domanda sostenendo la nullità del  
contratto di mutuo.*

[Sent. 29.01.2020Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)